REGOLAMENTO (CEE) N. 938/79 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1979

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 937/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (1), in particolare gli articoli 3 e 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 937/79 prevede la fornitura di 150 000 tonnellate di latte scremato in polvere; che è opportuno suddividere tale quantitativo fra i diversi paesi ed organismi la cui richiesta è stata accolta e precisare le modalità di finanziamento degli aiuti; che è tuttavia opportuno lasciare in riserva, per dei casi imprevedibili, un quantitativo di 4 775 tonnellate da suddividere successivamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'assegnazione delle 150 000 tonnellate di latte scremato in polvere, da fornire a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, conformemente al regolamento (CEE) n. 937/79, e le modalità di finanziamento dell'aiuto sono specificate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BERNARD-REYMOND

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

PROGRAMMA DI AIUTO ALIMENTARE DI LATTE SCREMATO IN POLVERE PER IL 1979

Paesi e organismi beneficiari	Quantità assegnate (in tonnellate)	Condizioni di consegna
PAESI		
Afganistan	300	Porto d'imbarco
Alto Volta	2 000	Reso destinazione
Angola	p. m.	Porto d'imbarco
Birmania	1 000	Porto di sbarco
Capo Verde	300	Porto di sbarco
Ciad	800	Reso destinazione
Ecuador	400	Porto d'imbarco
Egitto (RA)	5 000	Porto d'imbarco
El Salvador	700	Porto d'imbarco
Filippine	500	Porto d'imbarco
Gana	p. m.	Porto d'imbarco
Giamaica	1 000	Porto d'imbarco
Gibuti	350	Porto di sbarco
Giordania	1 500	Porto d'imbarco
Guyana	500	Porto d'imbarco
Guinea-Bissau	600	Porto di sbarco
Guinea-Conakry	p. m.	Porto di sbarco
Honduras	3 000	Porto d'imbarco
India	31 000	Porto di sbarco
Indonesia	1 500	Porto d'imbarco
Laos (HCR)	1 000	Porto di sbarco
Lesotho	100	Reso destinazione
Libano	350	Porto d'imbarco
Madagascar	500	Porto d'imbarco
Mali	300	Reso destinazione
Malta	200	Porto d'imbarco
Mauritania	800	Porto di sbarco
Maurizio	700	Porto d'imbarco
Mozambico	1 000	Porto di sbarco
Perù	p. m.	Porto d'imbarco
Saõ Tomé	50	Porto di sbarco
Senegal	1 860	Porto d'imbarco
Sierra Leone	1 000	Porto di sbarco
Siria	445	Porto d'imbarco
Tanzania	2 000	Porto di sbarco
Vietnam	15 000	Porto di sbarco
Yemen (RA)	1 000	Porto d'imbarco
Zambia	1 500	Porto d'imbarco
ISTITUZIONI		
CRS	3 800	Reso destinazione
CICR	2 500	Reso destinazione
LICROSS	2 000	Reso destinazione
UNHCR	2 800	Reso destinazione
NGO	25 000	Reso destinazione
UNRWA	700	Reso destinazione
WFP	30 000	Reso destinazione
RISERVA	4 775	(1)
TOTALE	150 000	

(1) I programmi d'urgenza potrebbero richiedere il finanziamento dei costi di trasporto tra il porto di sbarco e il luogo di destinazione e i costi di distribuzione, nel caso di aiuto distribuito tramite un organismo specializzato. Questo finanziamento sarebbe fatto totalmente o in parte nella forma di un contributo forfettario.